

BANDO - DISCIPLINARE
CONCESSIONE IN USO DELL'IMMOBILE E GESTIONE DEL "CINEMA S.ANNA" .

Parte I - INFORMAZIONI GENERALI

Articolo 1 - Concedente

A - Denominazione e indirizzo del Concedente

Comune di Ayas
Route Barmasc - Frazione Antagnod – 11020 Ayas (AO)

B - Punti di contatto

Telefono 0125-306633
Sito istituzionale: <http://www.comune.ayas.ao.it>
Posta elettronica istituzionale : segreteria@comune.ayas.ao.it
Posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.ayas.ao.it

C - Orario di apertura al pubblico uffici

Dal lunedì al venerdì: 8,30 – 12,00

D – Contatti con il responsabile della gara

Il responsabile della procedura di gara riceve previo appuntamento telefonico. Per eventuali richieste di chiarimento si veda il successivo articolo 30.

Articolo 2 - Tipologia

1. Concessione di immobile per l'esercizio di servizi elencati nell'allegato IX al D.Lgs. 50/2016, Servizi amministrativi, sociali, in materia di istruzione, assistenza sanitaria e cultura - CPV 92100000-2 Servizi cinematografici e video servizi, senza oneri a carico del Comune concedente.

Articolo 3 - Oggetto della concessione

1. La concessione ha per oggetto l'uso e la gestione dell'immobile (ex chiesa ora sconsacrata) sito in Ayas – frazione Champoluc, al fine della programmazione e conduzione del servizio di cinematografo e servizi ricreativo-culturali affini. L'immobile è censito al NCEU al Fg. 29 mapp. M.
2. Per maggior chiarezza e completezza in merito ai servizi oggetto della presente concessione, si rimanda integralmente al capitolato d'oneri allegato, costituente a tutti gli effetti documentazione di gara.
3. Il concedente si riserva di:
 - interrompere la procedura di gara in ogni fase della stessa, senza che ciò possa comportare, a favore di ogni concorrente, diritto a indennizzi o riconoscimenti di sorta.
 - individuare il soggetto affidatario e non procedere nelle successive fasi, senza che ciò comporti a favore dell'operatore economico aggiudicatario provvisorio diritto a indennizzi o riconoscimenti di sorta.
 - individuare il soggetto affidatario, procedere all'aggiudicazione definitiva e sospendere la fase di stipula del contratto di concessione, senza che ciò comporti a favore dell'operatore economico aggiudicatario diritto a indennizzi o riconoscimenti di sorta.
 - di procedere alla consegna anticipata del servizio.

Articolo 4 – Pubblicazione

1. Il presente bando è pubblicato ai sensi dell'art. 60, comma 3, del D.Lgs. 50/2016. Il termine ridotto a 15 giorni trova giustificazione nella necessità e nell'urgenza di espletare le procedure di gara in tempo utile e compatibile per l'avvio del servizio in occasione del Natale 2016.

Articolo 5 – Durata della concessione

1. La durata della concessione decorre dalla consegna sino al 30.09.2026.
2. È escluso il rinnovo tacito della concessione.

Articolo 6 – Canone minimo di concessione

1. Il canone minimo annuo della concessione è stabilito, a base d'asta, in euro 500,00 al netto dell'I.V.A.
2. Gli oneri di sicurezza sono pari a euro 0,00, non essendo previste interferenze con soggetti della stazione appaltante.
3. Non sono ritenute valide, e pertanto escluse, le offerte pari o inferiori all'importo a base d'asta.
4. Il valore della gara è di euro 5.000,00, oltre all'IVA.

Articolo 7- Categoria dell'intervento

1. Concessione d'uso di locali nella disponibilità del Comune concedente e gestione attività di cinematografo e analoghi.

Articolo 8 – Norme che disciplinano la partecipazione alla gara

1. La procedura di gara è disciplinata dalle norme contenute nel presente Bando – disciplinare e nel Capitolato d'oneri, nonché negli atti e documenti in essi espressamente richiamati.
2. Al fine delle eventuali esclusioni, il Comune concedente fa riferimento a quanto previsto dalla legge e dal presente disciplinare.
3. Per la specificazione del dettaglio di gestione della concessione, si rimanda integralmente all'allegato Capitolato d'oneri.
4. Ai fini della partecipazione alla gara, il Comune concedente ha predisposto dei moduli che costituiscono meri fac simile. I concorrenti sono invitati, onde evitare omissioni ed errori, a utilizzare detti moduli.

5. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Comune concedente e operatori economici possono avvenire, a scelta del Comune concedente, mediante posta ordinaria o per posta elettronica certificata.
6. I concorrenti autorizzano, mediante dichiarazione resa nei modi indicati nel presente bando-disciplinare, il Comune concedente a effettuare con gli stessi mezzi ogni comunicazione, anche inerente l'aggiudicazione definitiva, le esclusioni, la stipula del contratto.
7. Le autocertificazioni, le certificazioni e i documenti possono essere redatti in lingua italiana. Qualora siano redatti in altra lingua, gli stessi devono essere corredati di traduzione giurata ai sensi della vigente normativa italiana.
8. Il capitolato d'oneri e i moduli per la partecipazione alla gara sono disponibili sul sito istituzionale dell'ente www.comune.ayas.ao.it, sia alla sezione albo pretorio digitale sia alla sezione "appalti".

Articolo 9 - Presa visione dei luoghi

1. Al fine della predisposizione dell'offerta, ogni concorrente può prendere visione dei locali oggetto di concessione. Un incaricato del Comune concedente è disponibile per l'effettuazione del sopralluogo previo appuntamento telefonico al n. 0125-306633.
2. La presa visione non è obbligatoria.

Articolo 10 – Termine e indirizzo di ricezione delle offerte

1. I plichi, sigillati sui lembi di chiusura e di costruzione secondo le modalità di cui al presente bando-disciplinare e corredati della documentazione necessaria, **devono pervenire, a pena di irricevibilità, all'ufficio protocollo del Comune di Ayas, route Barmasc - fraz. Antagnod – 11020 Ayas (AO), entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 01.12. 2016.**

Articolo 11- Procedura di aggiudicazione

1. L'aggiudicazione della concessione è disposta mediante procedura aperta.

Articolo 12 - Criterio di aggiudicazione

1. L'aggiudicazione della concessione è disposta a favore del concorrente che offre il canone concessorio più alto.
2. Il Comune concedente si riserva la facoltà di aggiudicare la concessione anche in presenza di una sola offerta valida.
3. Non sono ammesse offerte in diminuzione, condizionate o espresse in modo indeterminato, o facenti riferimento ad altra offerta relativa ad altro appalto/concessione, né è ammesso richiamo a documenti allegati ad altro appalto/concessione.
4. Nel caso di discordanza tra l'indicazione in cifre e in lettere del canone offerto, sarà ritenuta valida l'indicazione più vantaggiosa per il Comune concedente.
5. In caso di parità di offerta, si procede a sorteggio.
6. L'aggiudicazione provvisoria non equivale a contratto.

Articolo 13 – Cessione del contratto

1. È vietata la subconcessione, anche parziale, del contratto.

Parte II - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Articolo 14 – Soggetti ammessi alla gara

1. Possono partecipare alla gara le imprese, in forma individuale e societaria, i consorzi e le società consortili, cooperative e loro consorzi, purché in possesso dei requisiti, di cui agli articoli 16 e 17 del presente bando-disciplinare.

Articolo 15 – Limiti di partecipazione alla gara

1. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara contemporaneamente in forma individuale ed in consorzio.
2. Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile. Il Comune concedente allorché, in sede in gara, valuti una potenziale situazione di fatto per la quale due o più offerte siano riconducibili a un medesimo centro decisionale, procede all'esclusione dei soggetti collegati, al fine di tutelare la segretezza e la trasparenza delle operazioni di gara.
3. In particolare, non possono partecipare alla gara i concorrenti tra i quali vi siano identità nelle seguenti cariche: titolare di ditta individuale; socio di società in nome collettivo; socio accomandatario di società in accomandita semplice; membro di organi di amministrazione di società per azioni, società a responsabilità limitata, cooperative e consorzi di cooperative, consorzi di imprese; direttori tecnici.
4. Il Comune concedente si riserva, comunque, di verificare in concreto se sussistono, oltre a quelli indicati, altri elementi che determinino forme di controllo tra due o più concorrenti tali da alterare il regolare andamento delle operazioni di gara. In tale caso, può sospendere la procedura di gara per effettuare un'apposita attività istruttoria. I concorrenti, comunque, possono allegare già in sede di gara idonee documentazioni e dichiarazioni volte a giustificare eventuali situazioni di controllo sussistenti. In tale caso, il Comune concedente si riserva di verificare, con la più ampia discrezionalità e senza che i concorrenti stessi possano vantare diritti di sorta, la sussistenza o meno di circostanze tali da inficiare la segretezza e la trasparenza delle operazioni di gara.

Articolo 16 – Requisiti di ordine generale

1. Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura di affidamento della concessione non potendone stipulare i relativi contratti, i soggetti per i quali ricorrano le cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016.
2. I concorrenti attestano il possesso dei requisiti mediante dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 46, 47 e 48 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, indicando anche le eventuali condanne penali riportate, comprese quelle per

le quali abbiano beneficiato della non menzione. A tal fine i concorrenti possono utilizzare i moduli fac simile 1 e 2 messi a disposizione dal Comune concedente.

3. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'articolo 43 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
4. Il Comune concedente si riserva, nella fase di verifica delle dichiarazioni e documentazioni, di richiedere ai concorrenti eventuali integrazioni o chiarimenti documentali, qualora quanto trasmesso non appaia chiaro ed esaustivo, senza che ciò possa essere ritenuto lesivo del principio di imparzialità che contraddistingue l'operato del Comune concedente stesso.
5. Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, il concorrente deve essere altresì in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale:
 - a. iscrizione nel Registro delle Imprese, per la tipologia di attività prevista nel presente bando-disciplinare, istituito presso la competente Camera di Commercio, ovvero nel registro commerciale dello Stato di appartenenza, per Ditte con sede in altri Stati membri;
 - b. se Cooperativa o Consorzio, iscrizione nell'apposito albo o registro regionale.
 - c. se Fondazioni o altri soggetti legittimati alla gestione di proiezioni cinematografiche, essere riconosciuti sulla base della legislazione vigente
6. I requisiti di ordine generale devono essere posseduti dai concorrenti con riferimento alla data di scadenza della gara e devono perdurare per tutta la durata del contratto.

Articolo 17 – Requisiti di carattere speciale

1. I concorrenti per partecipare alla presente gara, devono possedere al momento della presentazione dell'offerta i seguenti requisiti:
 - a) avere tra le finalità statutarie o nell'oggetto sociale le prestazioni dei servizi da esercitare nei locali oggetto di concessione, ovvero la gestione di cinematografi, teatri o analoghi;
 - b) avere esercitato l'attività oggetto della concessione per almeno cinque anni consecutivi negli ultimi 10 anni.
 - c) Impegnarsi a rispettare le prescrizioni delle norme di gara ivi compreso il capitolato speciale.
2. I concorrenti attestano il possesso dei requisiti mediante dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 46, 47 e 48 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, utilizzando eventualmente il modulo fac simile 1 predisposto dal Comune concedente o tramite dichiarazione contenente i medesimi dati.

Parte III - PROCEDURE DI GARA

Articolo 18 – Modalità di trasmissione delle offerte

1. Le offerte devono pervenire all'ufficio protocollo della Comune di Ayas entro i termini definiti dall'articolo 10 comma 1.
2. I plichi contenenti le offerte devono essere recapitati entro il termine indicato, a pena di irricevibilità, mediante:
 - Consegna a mano;
 - Servizio postale (esclusivamente a mezzo raccomandata o posta celere);
 - Società, agenzie e ditte autorizzate dal competente Ministero delle Comunicazioni.
3. Con le medesime formalità ed entro il termine indicato, pena l'irricevibilità, devono pervenire le eventuali buste sostitutive o integrative.
4. L'invio e la ricezione tempestiva del plico contenente l'offerta avviene a rischio esclusivo del mittente. Nulla è imputabile al Comune concedente in ordine a ritardi, disguidi e all'eventuale integrità del plico stesso. Ai fini della regolare ammissione alla gara rileva la data e l'ora di ricezione del plico indicati da parte dell'incaricato del Comune concedente.
5. Qualora dovessero pervenire plichi non integri, il Comune concedente non ha l'obbligo di comunicare tale circostanza al concorrente interessato al fine di permettergli di sostituire il medesimo.
6. Non sono ammesse offerte trasmesse mediante telefax, telegramma, telefono, posta elettronica, telex, ovvero formulate in modo indeterminato, condizionato e con riserve.
7. I plichi contenenti l'offerta e la documentazione richiesta devono essere idoneamente sigillati con ceralacca o nastro adesivo sui lembi di chiusura e costruzione delle buste e controfirmati sugli stessi lembi di chiusura e di costruzione e devono recare all'esterno i seguenti dati:
 - Nominativo del mittente;
 - Indirizzo, numero telefono, indirizzo di posta elettronica, partita I.V.A. del concorrente;
 - L'oggetto della gara: "Offerta per concessione Cinema S. Anna. - non aprire"
8. Pena l'esclusione, i plichi devono contenere al loro interno due buste, non trasparenti, a loro volta idoneamente sigillate sui lembi di costruzione e di chiusura, e controfirmate sugli stessi lembi di chiusura e di costruzione, così denominate:

BUSTA A – Documentazione amministrativa

BUSTA B – Offerta economica

9. La busta "A" deve recare all'esterno i seguenti dati:
 - Documentazione amministrativa concessione Cinema S. Anna
 - Nominativo del concorrente.
10. La busta "B" deve recare all'esterno i seguenti dati:
 - Offerta economica concessione Cinema S. Anna
 - Nominativo del concorrente.

11. Il Comune concedente procede all'esclusione delle offerte in caso di non integrità o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte. Pertanto si raccomanda la massima cura nella chiusura dei vari plichi.
12. Si applica il comma 9 dell'art. 83 del D.Lgs. 80/2016. La sanzione è stabilita nella misura di euro 50,00.=

Articolo 19 – Contenuto Busta A - Documentazione amministrativa

1. La busta "A – Documentazione amministrativa", deve contenere, pena l'esclusione, i seguenti documenti:

➤ **Dichiarazione da redigersi come da Format MODULO 1, o altra dichiarazione dallo stesso contenuto, completo di relativi allegati indicati nel modulo stesso.**

Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 da redigersi come da fac-simile messo a disposizione dei concorrenti nei termini e nei modi di cui al bando. Tale modulo concerne i requisiti di ordine generale da possedere ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e dei requisiti speciali previsti dall'art. 17 del presente bando.

La dichiarazione deve essere compilata e allegata alla documentazione di gara, **pena l'esclusione, da parte di ogni singolo concorrente**. Pertanto:

- in caso di concorrente "gruppo" (intendendo per tale il soggetto costituito ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs 50/2016), costituito o da costituire, e consorzio ordinario, OGNI COMPONENTE deve effettuare la predetta dichiarazione.
- in caso di consorzio lo stesso deve essere compilato SIA DAL CONSORZIO SIA DAL SOGGETTO (o dai soggetti) indicato come ESECUTORE (o esecutori).
- in caso di avvalimento la stessa dichiarazione deve essere compilata ANCHE DALL' AUSILIARIA.

La dichiarazione deve essere redatta e sottoscritta, **pena l'esclusione**, secondo le modalità ed i criteri indicati sul modulo stesso.

➤ **Dichiarazione da redigersi come da Format MODULO 2, o altra dichiarazione dallo stesso contenuto, completo di relativi allegati indicati nel modulo stesso.**

Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 da redigersi come da fac-simile messo a disposizione dei concorrenti nei termini e nei modi di cui al bando. Tale modulo concerne i requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 80, comma 3, del D. Lgs. 163/2006).

Tale dichiarazione deve essere compilata, come previsto dalla citata disposizione:

- dal titolari e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- dal socio e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- dal socio accomandatario e dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione e di vigilanza e dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione e di controllo, dal direttore tecnico e del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

La dichiarazione deve essere compilata e allegata alla documentazione di gara, **pena l'esclusione, da parte di ogni singolo concorrente**. Pertanto:

- in caso di concorrente "gruppo" (intendendo per tale il soggetto costituito ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs 50/2016), costituito o da costituire, e consorzio ordinario, OGNI SOGGETTO SOPRA INDICATO deve effettuare la predetta dichiarazione.
- in caso di consorzio la stessa deve essere compilata DA OGNI SOGGETTO SOPRA INDICATO con riferimento **sia al consorzio sia all'esecutore o esecutori**.
- in caso di avvalimento la stessa dichiarazione deve essere compilata ANCHE DA OGNI SOGGETTO SOPRA INDICATO con riferimento all'ausiliaria.

➤ **Documento di identità dei sottoscrittori con riferimento all'ausiliaria.** La mancata allegazione della copia del documento di identità del sottoscrittore rende l'atto non in grado di spiegare gli effetti certificativi previsti dalla corrispondente fattispecie normativa, in quanto nullo per difetto di una forma essenziale stabilita dalla legge.

IMPORTANTE

La mancata allegazione della copia del documento di identità del sottoscrittore delle dichiarazioni di cui ai precedenti punti rende l'atto non in grado di spiegare gli effetti certificativi previsti dall'articolo 38 del D.P.R. 445/2000 e pertanto comporta l'esclusione dalla procedura.

- **Copia della procura del soggetto sottoscrittore** delle dichiarazioni nel caso si tratti di PROCURATORE.

Articolo 20 – Contenuto Busta B - Offerta economica

- 1 La busta “B – offerta economica” deve contenere l’offerta economica in carta resa legale, in lingua italiana, formulata come da modulo fac simile 3.
L’offerta economica deve contenere l’incremento percentuale al canone di concessione di cui all’articolo 6 comma 1, nonché la dichiarazione che il concorrente ha:
- ⇒ esaminato tutti gli atti di gara
 - ⇒ è a conoscenza di ogni caratteristica del luogo di esecuzione del servizio, ha preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei servizi,
 - ⇒ di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni del lavoro
 - ⇒ di aver giudicato il servizio stesso realizzabile al canone offerto, così come disciplinato dall’articolo 6 del bando-disciplinare.

Articolo 21 – Offerte sostitutive o integrative, rinuncia alla gara

1. Le offerte sostitutive e integrative devono pervenire all’ufficio protocollo del Comune concedente entro i termini indicati per l’offerta principale.
2. I pieghi, contenenti le buste dell’offerta e della documentazione sostituiti o ritirati dalla gara entro il termine di presentazione dell’offerta, sono restituiti solo dopo l’effettuazione della gara, previa acquisizione agli atti per ogni evenienza, della busta sigillata contenente l’offerta economica.
3. In ogni caso non è mai ammessa la presentazione di più di un piego sostitutivo o integrativo. **In nessun caso è comunque aperta la busta sostituita per integrare i certificati o i documenti mancanti in quella sostituita**, o per sostituire in parte quelli già inviati, ivi compresa la busta contenente l’offerta. La predetta circostanza è possibile e ammessa solo in presenza di busta con sopra chiaramente indicato che trattasi di busta integrativa o rettificativa di quella in precedenza inviata. Quando la busta, inviata a mero completamento o rettifica di offerta precedente non fosse identificabile come tale, sarà, a tutti gli effetti e conseguenze, considerata come busta sostitutiva.
4. **Ritiro offerte.** Il ritiro deve essere effettuato, entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte attraverso il recapito, esclusivamente con le modalità indicate agli articoli 10 e 18 del presente bando - disciplinare, di comunicazione sottoscritta da chi ha titolo a firmare l’offerta relativa alla gara. La busta di ritiro dell’offerta deve riportare il nominativo dell’operatore economico mittente e la seguente dicitura **Ritiro dell’offerta concessione Cinema S.Anna**.
5. **Busta sostitutiva.** L’invio di un’offerta sostitutiva deve avvenire entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte e secondo le modalità stabilite agli articoli 10 e 18 del presente bando - disciplinare. La busta sostitutiva deve riportare il nominativo dell’Impresa mittente e la seguente dicitura **busta sostitutiva concessione Cinema S.Anna - non aprire**.
Verificandosi il caso che il piego sostitutivo non fosse chiaramente identificabile come tale a mezzo di esplicita indicazione in tal senso sullo stesso riportata, sarà ammesso alla gara quello **pervenuto (non spedito) per ultimo** al Comune concedente. In ogni caso varrà, sempre se pervenuto in tempo e indipendentemente dal momento del ricevimento, quello recante l’indicazione suddetta. In relazione a quanto sopra la busta sostitutiva non può quindi più essere ritirata e annulla a tutti gli effetti, ai fini della gara, quella sostituita.
6. **Busta integrativa.** L’invio di un’offerta integrativa deve avvenire entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte e secondo le modalità stabilite agli articoli 10 e 18 del presente bando - disciplinare. La busta integrativa dovrà riportare il nominativo del concorrente mittente e la dicitura **Busta integrativa concessione Cinema S.Anna - non aprire**, nonché riportare l’elenco dei documenti in essa contenuti.

Articolo 22 – Apertura plichi

1. L’apertura dei plichi contenenti le offerte avverrà in seduta pubblica il **giorno 01.12.2016**, con inizio delle operazioni alle **ore 14.00**, presso la sede del Municipio di Ayas.
2. Eventuali successive riconvocazioni sono comunicate mediante comunicato pubblicato esclusivamente sul profilo del committente www.comune.ayas.ao.it, con almeno 48 ore di preavviso. Tale informazione ha valore di comunicazione formale ai sensi di legge.

Articolo 23 – Procedura di gara

1. In seduta pubblica il seggio di gara constata l’integrità dei plichi e che gli stessi siano pervenuti entro i termini stabiliti dal presente bando-disciplinare e:
 - verifica che il plico presentato contenga al suo interno due buste sigillate e la distinzione in busta “A – documentazione amministrativa” e la busta “B – offerta economica”, oltre all’eventuale busta C “situazioni di controllo”;

- procede ad aprire la busta “A – documentazione amministrativa”, a verificarne il contenuto e a escludere i concorrenti che non abbiano i requisiti indicati o che comunque non si siano attenuti alle prescrizioni stabilite nel presente bando-disciplinare;
 - procede ad aprire la busta “B – offerta economica”, dei concorrenti ammessi al prosieguo della gara, a verificarne il contenuto ed escludere quei concorrenti che non abbiano rispettato le prescrizioni indicate nel presente bando-disciplinare;
 - alla lettura delle offerte economiche dei concorrenti ammessi al prosieguo della gara;
 - all’apertura della eventuale busta “C Giustificazioni delle situazioni di controllo”, a verificarne il contenuto, dandone atto in apposito verbale;
 - all’aggiudicazione provvisoria della gara.
2. La seduta pubblica è aperta a ogni soggetto interessato. È consentito, comunque, chiedere di verbalizzare dichiarazioni unicamente ai seguenti soggetti:
 - i legali rappresentanti o i direttori tecnici del concorrente;
 - i procuratori generali o procuratori speciali del concorrente (muniti di procura notarile);
 - i delegati a tale scopo (delega autocertificata nei termini di legge e, quindi, con allegata copia fotostatica del documento di identità del delegante).
 3. Salvo che per gravi ragioni o cause di forza maggiore, la procedura di gara non è sospesa, garantendo continuità tra l’apertura dei plichi pervenuti e l’aggiudicazione provvisoria.
 4. Il Comune concedente si riserva di procedere nelle operazioni di gara anche qualora vi sia un solo concorrente ammesso o partecipante, riservandosi in ogni caso di non procedere all’aggiudicazione qualora l’offerta pervenuta o ammessa non sia ritenuta congrua e vantaggiosa per il Comune concedente, ovvero non conforme alle sue esigenze.

Parte IV - ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA GARA

Articolo 24– Aggiudicazione definitiva

1. L’aggiudicazione definitiva è formalizzata con apposito provvedimento amministrativo.
2. Se a seguito dei controlli emerge che il concorrente primo classificato non possiede i requisiti, il Comune concedente procede a:
 - escludere il concorrente,
 - segnalare il fatto all’Autorità giudiziaria,
 - aggiudicare la concessione a favore del secondo migliore offerente, previa verifica del possesso dei requisiti.
3. Il Comune concedente comunica con le modalità di cui all’articolo 8 comma 5 ai concorrenti ammessi e ai concorrenti eventualmente esclusi l’esito di gara e pubblica apposito avviso sul profilo del committente.
4. I requisiti richiesti nel presente bando-disciplinare, necessari per partecipare regolarmente alla gara, devono permanere alla data di stipula del contratto e per tutta la durata della concessione.
5. L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta da parte del Comune concedente. L’offerta del concessionario, invece, è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto di concessione.
6. L’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti nel presente bando-disciplinare.

Articolo 25 – Stipulazione del contratto

1. Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva e, fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipula del contratto, che si formalizzerà mediante scrittura privata avverrà, nel termine assegnato dal Comune concedente, entro 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva, fatta salva l’ipotesi di differimento espressamente concordata con il concessionario.
2. Se la stipulazione del contratto non avviene entro il termine di cui al comma 1, il concessionario può, mediante atto notificato al Comune concedente, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. Al concessionario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.
3. Qualora i tempi di espletamento della procedura di affidamento non consentano di sottoscrivere il contratto in tempo utile per dare inizio alla concessione nei termini stabiliti dal presente disciplinare, il concessionario deve assumere inderogabilmente il servizio, anche nelle more della stipulazione del contratto di concessione, salvo posticipazione disposta dal Comune concedente. Nell’ipotesi di mancata stipula sono liquidati al Comune concedente solo i canoni riferiti al periodo di effettiva concessione dei locali.
4. Il concessionario, ai fini della sottoscrizione del contratto, è obbligato a costituire una cauzione definitiva, come disciplinato dall’articolo 18 del capitolato d’oneri.
5. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina l’affidamento della concessione in favore del concorrente che segue nella graduatoria e l’incameramento della garanzia prestata a corredo dell’offerta dall’aggiudicatario inadempiente. La cauzione definitiva copre gli oneri conseguenti al mancato o inesatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di concessione. Tale garanzia può essere ridotta del 50% per gli operatori economici ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001.
6. L’aggiudicatario, ai fini della stipula del contratto di concessione, è altresì tenuto a trasmettere tutta la documentazione meglio dettagliata nel capitolato d’oneri.
7. In caso di inadempienza, senza giustificato motivo, il Comune concedente ha la facoltà di interpellare il soggetto che segue nella graduatoria formatasi in sede di gara.

Parte V - INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Articolo 26 – Termine di validità dell’offerta

1. Trascorsi 180 giorni dalla presentazione dell’offerta, senza che sia intervenuta l’aggiudicazione, i concorrenti hanno la facoltà di svincolarsi dall’offerta. Tale termine è da ritenersi interrotto, in caso di notifica di ricorso, fino alla definizione del contenzioso.

Articolo 27 – Richieste di chiarimenti

1. Qualsiasi chiarimento in merito alla presente procedura di gara può essere richiesto in forma scritta entro il 5° giorno antecedente il termine di ricezione delle offerte, esclusivamente inviando un quesito ad entrambi gli indirizzi di posta elettronica:
 - segreteria@comune.ayas.ao.it
 - ro.tamburini@comune.ayas.ao.it
2. Le risposte ai quesiti saranno trasmesse direttamente all’indirizzo di posta elettronica del richiedente, nonché pubblicate in forma anonima sul sito istituzionale del comune di Ayas.

Articolo 28 – Ricorso

1. L’organo competente al ricevimento del ricorso nei confronti dell’esclusione per le prescrizioni contenute nel presente bando-disciplinare è il T.A.R. Valle d’Aosta – piazza Accademia S. Anselmo, 2 - 11100 Aosta.
2. Il ricorso promosso innanzi al T.A.R. Valle d’Aosta deve essere notificato al Comune concedente entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di avvenuta esclusione.

Articolo 29 – riservatezza delle informazioni e trattamento dati

1. Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali raccolti sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza e che i medesimi dati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento di affidamento oggetto del presente Bando.
2. Titolare del trattamento è il Comune di Ayas.

Articolo 30 – Ulteriori precisazioni

1. Ogni concorrente non può avanzare più di un’offerta.
2. Alla presente procedura si applica la disciplina del diritto di accesso di cui all’articolo 53 del D. Lgs. 50/2016 e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalla L. 241/1990 e successive modificazioni e dalla legislazione regionale vigente.
3. I documenti presentati non in regola con le disposizioni sul bollo non comportano l’esclusione dalla gara: ne è fatta denuncia alla competente Agenzia delle entrate per i provvedimenti consequenziali (articolo 16 D.P.R. 30 ottobre 1982, n. 955).
4. Il Comune concedente si riserva di differire o revocare la procedura di aggiudicazione senza che ciò possa comportare a favore degli offerenti diritti in ordine alle spese sostenute per la partecipazione alla gara o diritti risarcitori di alcun tipo.
5. Le spese di concessione e tutti gli oneri connessi sono a carico dell’aggiudicatario.
6. Responsabile della procedura di affidamento è il segretario del Comune di Ayas, d.ssa Roberta Tamburini.

Il responsabile unico del procedimento
(Roberta Tamburini)
f.to